COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 20-06-2025

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 17/06/2025

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente avente n. 39 del 17 giugno 2025, di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici nelle frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte nel periodo sino al 30.09.2025 al fine di contrastare il fenomeno della c.d. "Malamovida" caratterizzato dalla fruizione di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e notturne;

CHE è pervenuta nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 34246 del 19/06/2025, da parte di alcuni gestori dei locali di Marinella di Selinunte per richiedere la modifica degli orari di apertura e chiusura dei predetti esercizi pubblici;

CHE nella sopra citata richiesta i gestori si rendono disponibili a rispettare rigorosamente il divieto di emissioni sonore e di somministrazione di alcolici e superalcolici secondo le direttive emanate da questa Amministrazione Comunale e richiedendo, al contempo, la possibilità di prorogare l'orario di chiusura alle ore 02:30 di tutti i giorni;
CHE nella suddetta nota si manifesta consenso all'obiettivo perseguito dall'Ammministrazione Comunale di garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze della popolazione dell'abitato di Marinella;

TENUTO CONTO che con propria disposizione, di protocollo generale n. 34416 del 20/06/2025, si impartisce al Responsabile della VIII e VI Direzione Organizzativa, di proporre la modifica e integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 17/06/2025, con le seguenti indicazioni:

a) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, CON QUALSIASI MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ANCHE DA ASPORTO:

- dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

- dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato e il giorno antecedente al festivo infrasettimanale;

b) CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI:

- dalle ore 02:30 alle ore 06:00 del giorno successivo.

c) DIVIETO DI EMISSIONI SONORE:

- dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni;

- dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

- dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato o il giorno antecedente al festivo infrasettimanale;

d) le emissioni sonore dovranno mantenersi all'interno dei decibel imposti dalla normativa;

TENUTO CONTO, inoltre, che gli impegni assunti da parte dei gestori dei pubblici esercizi dovranno ricondursi anche al Decreto 21 gennaio 2025 promanato dal Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 20 del 25/01/2025 Serie Generale, avente per oggetto *"Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici"*;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 17 giugno 2025;

PRESO ATTO che rimangono confermate le parti non modificate e integrate dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 17 giugno 2025;

CONSIDERATO che:

- come è noto, il rischio di aggregazione e assembramenti aumenta in relazione alla stagionalità, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana;

- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"* nonché *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

- l'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico prevede che *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

ATTESO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare o ordinario svolgimento della vita civile, la quiete e la sicurezza dei centri urbani;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che ha definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi del citato art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

- la legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);

- il T.U.L.P.S.;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2025;

- la richiesta di protocollo generale n. 34246 del 19/06/2025;

- la disposizione sindacale di protocollo generale n. 34416 del 20/06/2025;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

MODIFICARE e INTEGRARE l'Ordinanza Sindacale n. 39 del 17 giugno 2025, come di seguito riportato:

a) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, CON QUALSIASI MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ANCHE DA ASPORTO:

- **dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;**
- **dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato e il giorno antecedente al festivo infrasettimanale;**

b) CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI:

- **dalle ore 02:30 alle ore 06:00 del giorno successivo.**

c) DIVIETO DI EMISSIONI SONORE:

- **dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni;**
- **dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;**
- **dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno successivo dal venerdì al sabato o il giorno antecedente al festivo infrasettimanale;**

d) LE EMISSIONI SONORE DOVRANNO MANTENERSI ALL'INTERNO DEI DECIBEL IMPOSTI DALLA NORMATIVA.

DARE ATTO che quant'altro disposto con l'ordinanza dirigenziale n. 69 del 15 marzo 2025 siintende conservato.

DARE ATTO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate.

DISPONE

- **l'immediata esecutività dell'odierno provvedimento, dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.**
- **Il relativo controllo all'esecuzione dell'odierno provvedimento, alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale del Comune di Castelvetrano.**

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che avverso la presente Ordinanza:

- in applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- in applicazione del D.P.R. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacalesia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;

- Sig. Questore della Provincia di Trapani;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Compagnia Carabinieri Castelvetrano;
- Stazione Carabinieri Marinella;
- Commissariato di P.S. Castelvetrano;
- Compagnia Guardia di Finanza Castelvetrano;
- Comando Polizia Locale del Comune di Castelvetrano;
- Responsabile della VI Direzione Organizzativa;
- Agli organi di stampa locale per la massima diffusione.

Il Responsabile della VIII D.O.
f.to (Comm. C. Antonio Ferracane

Il Responsabile della VI D.O.
f.to (Arch. Pasquale Calamia)

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.